

N. 551 / 2006 R.G. Notizie di reato

N. 64 / 2007 R.G. Giudice di Pace

N. 67/22 Reg. Sentenza

DATA DEPOSITO: 12 APR 2022

Data Irrevocabilità:

Recupero Crediti

Redatta scheda il:

GIUDICE DI PACE DI SONDRIO

SENTENZA

(art. 32 D.L.gs. 274/00 – artt. 530-533-544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di SONDRIO - dott.ssa Laura Moroni –
alla pubblica udienza del 04 aprile 2022 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo – riservata la
motivazione che di seguito viene redatta – la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

P. [REDACTED], nato a [REDACTED]

il [REDACTED] e residente in S.S. [REDACTED]

Libero assente -

Assistito e difeso dall'avv. [REDACTED] di Sondrio – di

fiducia

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 590/2° comma c.p. perché, omettendo di custodire con le dovute cautele il cane di razza Lupo Cecoslovacco, a lui affidato dalla proprietaria, colposamente non impediva che lo stesso aggredisse e mordesse al braccio C. [redacted] cagionandole lesioni personali successivamente giudicate guaribili in mesi 3 e gg. 27.

Compresso in Livigno in data 25.06.2015

p.c. C. [redacted] nata a P. [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] via [redacted], assistita e difesa dall'avv. [redacted]

CONCLUSIONI DELLE PARTI IN UDIENZA

Il Pubblico Ministero chiede la condanna ad Euro 300,00 di multa, senza concessione delle attenuanti generiche

Il difensore della parte civile, avv. [redacted], chiede condanna alla pena di giustizia e conclude come da note scritte

Il difensore dell'imputato, avv. [redacted] chiede assoluzione per non avere commesso il fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Pubblico Ministero; vista la relazione della Polizia Giudiziaria ex art. 11 D.L.vo n.274/2000 e ritenute concluse le indagini preliminari, esercitava l'azione penale nei confronti di P. [redacted], il quale veniva citato a giudizio innanzi a questo Giudice di Pace per rispondere del reato in rubrica a lui ascritto.



All'udienza del 04 marzo 2019, assente il prevenuto, sulle richieste delle parti, il Giudice provvedeva sull'ammissione delle prove richieste.

All'udienza del 04 aprile 2022, esaurita la discussione, le parti formulavano ed illustravano le conclusioni riportate in epigrafe.

Il Giudice dava lettura del dispositivo in udienza, riservata la motivazione.

Ritiene il Giudice che sia stata accertata la responsabilità dell'imputato relativamente al reato di cui al capo d'imputazione.

Dalla istruttoria documentale e testimoniale è emerso come si sono svolti i fatti: la parte civile C. [REDACTED], mentre si trovava in vacanza a Livigno, per scattare una fotografia entrava in un prato non recintato e senza alcuna indicazione di proprietà privata per circa un metro, quando veniva assalita e azzannata da un lupo cecoslovacco che si trovava legato nel prato con una lunga catena, ed era nascosto dietro ad un parapetto non visibile.

Nel prato non vi era alcun cartello che indicasse la presenza del cane.

Tali circostanze sono state confermate dal teste oculare P. [REDACTED] che si trovava in compagnia della C. [REDACTED]. Dalla istruttoria è inoltre emerso che il terreno in cui la C. [REDACTED] è stata aggredita risulta dell'hotel S. [REDACTED] di proprietà della famiglia P. [REDACTED], dove stava lavorando l'imputato.

Nessun dubbio sussiste sulla circostanza che, al momento dell'aggressione, il cane fosse stato lasciato in custodia al

Polinelli dalla sua proprietaria S. [redacted] il P. [redacted] medesimo, nell'immediatezza del fatto, ha dichiarato all'agente accertatore Bedognè Andrea, sentito da questo Giudice quale teste, che il cane era sotto la sua custodia e gli era stato affidato dalla proprietaria, come era solita fare.

Tale circostanza è anche dimostrata dal fatto che il P. [redacted], uscito dall'hotel dopo il fatto, ha mostrato essere in grande confidenza con il cane che si lasciava tenere per il collare dallo stesso.

Nel caso di morso del cane affidato in custodia, è necessario valutare chi sia il responsabile qualora derivi un danno alla salute od integrità di terze persone: se il danno è causato dal morso di animale affidato in custodia temporaneamente a soggetto diverso dal proprietario, come un parente od un amico, quest'ultimo deve essere chiamato a rispondere del fatto commesso da animale non suo.

Nel caso di specie, chiamato a rispondere (penalmente ed in alternativa od in aggiunta anche civilmente) è un soggetto terzo diverso dal padrone dell'animale.

Si deve far riferimento al costante insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di lesioni colpose, il detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia che gli impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione (Cass. Pen. n.42307/2017; cfr. anche Cass. Pen., Sez. IV, 16.12.1998, n. 599; Cass. Pen., Sez. IV, 2.7.2010, n. 34813; Cass. Pen., Sez. IV, 16.12.2011, n. 18814),

Se pertanto il proprietario affidi la custodia dell'animale ad altra persona, la sua responsabilità sussisterà solo nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo (Sez. 4, n. 34765 del 03/04/2008, Rv. 240774) ovvero, in caso di affidamento temporaneo, abbia delegato la custodia a persone non in grado di adempiere adeguatamente il compito affidato.

Se al contrario il padrone del cane non sia nella condizione di poter vigilare sull'animale, e questo sfuggendo al controllo crei un danno, ne risponderà il custode, per il solo fatto della detenzione del cane affidata, salva la dimostrazione del caso fortuito.

Per caso fortuito si intende un evento imprevedibile e inevitabile rispetto al morso del cane affidato in custodia, che si verifica indipendentemente dalla volontà (trattasi di eventi di carattere assolutamente eccezionale, come ad esempio la rottura di un cancello elettrico o del recinto esterno con conseguente fuoriuscita del cane dal giardino in cui era rinchiuso, a condizione che si tratti di episodio imprevedibile e non altrimenti evitabile con l'ordinaria diligenza)

Nessun dubbio pertanto sussiste circa il fatto che il cane sia stato lasciato in custodia al P. [REDACTED], come da lui stesso dichiarato all'agente della Polizia Locale nell'immediatezza del fatto.

Nessun dubbio inoltre sussiste circa la concretizzazione del reato di lesioni, alla luce della cospicua certificazione medica in atti.

Passando al trattamento sanzionatorio, considerati i parametri di cui all'art. 133 c.p., può ritenersi equa per l'imputato la pena di Euro 260,00 di multa così calcolata: pena base Euro 350,00 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche, ad Euro 260,00 di multa.

Alla sentenza di condanna consegue altresì la condanna al pagamento delle spese processuali.

Quanto alle domande civilistiche, la corposa documentazione medica prodotta ha evidenziato che la parte civile ha subito gravi lesioni.

Il presente processo penale non esaurirà la lite tra parte civile e imputato, ma ad esso seguirà in ogni caso un giudizio civile di danno, nel quale la sentenza penale irrevocabile di condanna farà stato solo per l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e per l'affermazione che l'imputato l'ha commesso (art. 531 c.p.p.) mentre tutte le altre statuizioni non saranno vincolanti.

Davanti all'importanza di tali lesioni non si rende possibile una precisa liquidazione del danno che dovrà essere determinata dal Giudice civile.

Tuttavia, su richiesta della parte civile, l'imputato deve essere condannato al pagamento di una provvisionale per il danno di cui si ritiene raggiunta la prova, che può essere liquidata nella somma di Euro 5.000,00.

Relativamente alle spese legali sostenute dalla parte civile, ritiene il Giudice di liquidare in conformità delle tabelle in uso



P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara P [redacted] [redacted] responsabile del reato a lui ascritto e come tale, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di Euro 260,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 538 cpp condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre alle spese di costituzione che liquida in Euro 2.160,00 oltre accessori di legge.

Visto l'art. 539 cpp condanna l'imputato al pagamento a favore della parte civile di una provvisionale liquidata in Euro 5.000,00 da imputarsi sulla liquidazione definitiva del danno

Così deciso in Sondrio il 04 aprile 2022

Il Giudice di Pace
dott.ssa Laura Moroni

Laura Moroni

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO
VISTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, 12 APR 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela Mezzalana

